

NORMATIVA ITALIANA

- **LEGGE 8 Aprile 2004, n. 90 (pubblicata in G.U. n. 84 del 09.04.2004) “Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell’anno 2004”**

Con il voto della Camera è diventata legge dello Stato la normativa a favore del riequilibrio della rappresentanza che prevede **1/3 delle candidature assegnato alle donne**. Nel 1999 le donne candidate alle elezioni europee furono il 16%, a giugno saranno almeno il doppio. Questo è un primo grande risultato che fa ben sperare per un significativo incremento delle parlamentari a Strasburgo dove nell’ultima legislatura, l’Italia aveva il minor numero di deputate fra tutti i paesi dell’Ue. Le sanzioni previste ed i meccanismi di premialità introdotti, sono tali da costituire un deterrente serio per tutti i partiti. L’articolo 3 della legge in particolare recita:

ART.3.
(Pari opportunità).

1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato

Per leggere la legge completa:

http://www.camera.it/chiosco_parlamento.asp?content=/parlam/leggi/home.htm